

CIRCOLARE N. 20/2019

Besana Brianza, 25 novembre 2019

IL NUOVO REVERSE CHARGE PER LE RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI

L'articolo 4, D.L. 124/2019 - Decreto Fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020, contiene un nuovo adempimento **in capo al committente nell'ambito di appalti e subappalti: il versamento delle ritenute di lavoro dipendente applicate ai lavoratori impiegati sia da appaltatori che da subappaltatori.**

L'entrata in vigore della nuova norma è fissata al **1° gennaio 2020.**

Affinché le disposizioni possano diventare operative, sarà necessario un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

La misura si pone l'obiettivo di ridurre i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate sui **redditi di lavoro dipendente** da imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie.

Sono interessati tutti gli appalti, **anche quelli di un solo giorno.** L'obbligo permane per tutta la durata del contratto di appalto/subappalto.

Il committente deve essere un **sostituto d'imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte dirette.** Nella figura del committente sono compresi anche gli enti pubblici (e le società partecipate), i condomini e gli enti non commerciali privati. Sono esclusi i committenti "privati", intendendosi per tali le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali.

Si tratta di una novità di forte impatto sulla gestione amministrativa dei datori di lavoro e dei consulenti, che richiede un tempestivo coordinamento fra più soggetti, calcoli e adempimenti sempre più complessi: una procedura macchinosa che ben si allontana dalla semplificazione fiscale tanto promessa e mira sempre più a demandare ai soggetti coinvolti il ruolo di controllo che invece dovrebbe essere svolto a livello pubblico. Senza tralasciare il fatto che comporterà una divulgazione di dati sensibili e ancora una volta un aggravio in termini di costi per le aziende e i professionisti interessati.

Si auspica che nell'iter di conversione in legge ci sia un ripensamento o perlomeno vengano introdotte delle modifiche che semplifichino il meccanismo.

Vediamo più in dettaglio cosa prevede la norma.

IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IN LUOGO DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

Il nuovo meccanismo dispone che ogniqualvolta un'impresa (committente sostituto) affidi ad altro soggetto (appaltatore/subappaltatore) l'esecuzione di un'opera o di un servizio nell'ambito di un contratto di appalto, la

stessa dovrà versare **le ritenute fiscali, comprese le addizionali regionali e comunali**, per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati

L'appaltatore e/o i subappaltatori **almeno 5 giorni (lavorativi) prima del termine fissato per il versamento delle ritenute** dovranno:

- **calcolare e versare al committente la somma complessiva delle imposte da pagare** (corrispondente all'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio), su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente stesso alle imprese appaltatrici o affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici. Deroga alla rimessa della provvista: in alternativa al versamento sul conto corrente del committente, **l'appaltatore e/o i subappaltatori potranno richiedere di compensare il debito d'imposta con i corrispettivi maturati ed esigibili**;
- **comunicare via PEC** al committente
 - > **l'elenco nominativo di tutti i lavoratori** (identificati mediante codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi rientranti nell'appalto, con il dettaglio per ciascuno delle relative ore di lavoro prestate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute fiscali, al fine di consentire allo stesso il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese (le imprese subappaltatrici dovranno fare la comunicazione anche all'impresa appaltatrice);
 - > tutti i dati utili alla compilazione delle **deleghe di pagamento** necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
 - > i **dati identificativi del bonifico effettuato**.

Il committente esegue il versamento delle ritenute fiscali **senza possibilità alcuna di utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali**.

Poiché il versamento è effettuato in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, nella delega di pagamento **va indicato il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito**.

Una volta effettuato il versamento, **il committente comunica a sua volta, entro 5 giorni (tramite PEC), alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici gli estremi del pagamento effettuato**.

L'appaltatore e i subappaltatori restano quindi responsabili della determinazione delle ritenute ma al versamento provvederà il committente, sulla base delle comunicazioni sopra indicate, tramite modello F24, uno per ogni impresa.

LA POSSIBILITA' DI VERSARE LE RITENUTE CON LA PROCEDURA ORDINARIA

E' prevista la possibilità per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di **eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le consuete procedure, se ricorrono i seguenti requisiti**:

- l'impresa deve essere **in attività da almeno 5 anni** oppure l'impresa deve avere eseguito **nei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni**;
- l'impresa **non deve avere iscrizioni a ruolo né accertamenti esecutivi** affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali **per importi superiori a € 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione**.

Tale opzione deve essere comunicata al committente entro **il termine della provvista fondi (5 giorni dalla scadenza), allegando una certificazione** che attesta il possesso dei requisiti sopra citati nell'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui scade il versamento delle ritenute.

Entro 90 giorni dal 27.10.2019 la certificazione verrà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia stessa.

RESPONSABILITA'

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento entro la scadenza fiscale delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici:

- nel limite dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine dei 5 giorni antecedenti la scadenza e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili:

- per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse,
- nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine dei 5 giorni antecedenti la scadenza non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta e non abbiano trasmesso allo stesso i dati previsti.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano, entro il termine dei 5 giorni antecedenti la scadenza e con le modalità indicate i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute

Laddove entro tale arco di tempo (90 giorni), le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento al committente o richiedano la compensazione e trasmettano i dati richiesti, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei loro confronti.

SANZIONI

Il soggetto obbligato in base alle nuove disposizioni che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla **sanzione amministrativa** di cui all'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (**30% dell'importo non versato**).

Chiunque, obbligato in base alle nuove disposizioni, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell'art. 10-bis D. Lgs. 74/2000, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste (**reclusione da 6 mesi a 2 anni per un ammontare superiore a € 100.000 per ciascuna annualità**).

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link

<http://www.elbesrl.it//>